

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 154/01/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate di Como, su segnalazione dell'Agenzia delle Dogane, accerta nei confronti della Società "AGACONSULT S.R.L." l'IVA di € 13.200,00 + sanzioni per € 1.548,00 - anno d'imposta 2006. In buona sostanza, per 2 fatture di complessivi € 66.000,00, emesse dalla ricorrente nei confronti della Società estera "PRAHA COMPONENTS S.R.O." con sede a Praga, per cessione di prodotti informatici, l'Ufficio non riconosce l'esenzione IVA ex art 41 del D.Lgs. 331/93, in quanto non dimostrata l'operazione intracomunitaria.

La ricorrente evidenzia che l'Agenzia delle Entrate con risoluzione 345/E del 28/11/2007 ricomprende tra la documentazione atta a dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in un altro Paese Comunitario le fatture di vendita all'acquirente comunitario, gli elenchi INTRASTAT e i documenti di trasporto firmati per ricevuta.

Aggiunge di aver rispettato tutte le formalità previste e con memoria aggiuntiva deposita un documento attestante che la Società estera era esistente e regolarmente registrata presso il Tribunale Provinciale di Praga.

Controdeduce l'Agenzia delle Entrate di Como rilevando preliminarmente che la ricorrente ha definito le sanzioni ai sensi dell'art 17 del D.Lgs. 472/97 e quindi la controversia è circoscritta alla violazione sostanziale e cioè al mancato assoggettamento ad IVA di due fatture del complessivo imponibile di € 66.000,00. Per quanto attiene al merito rileva che la documentazione prodotta dalla Società "AGACONSUIT S.R.L." non è risultata idonea ad attestare la fuoriuscita dal territorio nazionale della merce venduta. Conseguentemente non può configurarsi l'esistenza delle operazioni intracomunitarie per carenza del requisito territoriale.

Conclude richiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Motivi della decisione

L'art. 41 del D.L. 331/93 prevede la non imponibilità in materia di IVA di trasferimenti di merci quando avvengono tra due soggetti passivi d'imposta di due diversi stati membri dell'Unione Europea.

Le condizioni su cui si basano gli scambi comunitari sono le seguenti:

- a) requisito soggettivo: i due operatori che intervengono nella compravendita, il cedente e il cessionario, devono essere entrambi soggetti passivi d'imposta in due differenti Paesi della Unione Europea;
- b) requisito oggettivo: onerosità della operazione e acquisizione della proprietà o di altro diritto reale sul bene ceduto;
- c) requisito territoriale: i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato all'altro della Comunità.

Tutti i requisiti sopra indicati devono essere insieme e contemporaneamente presenti. Se manca uno solo di essi l'operazione non segue le regole sugli scambi intracomunitari di cui al D.L. 331/93 ma è soggetta alla disciplina contenuta nel DPR n. 633/72.

Nella fattispecie in esame, dal riscontro della documentazione acquisita in atti, non si evince che la merce sia uscita dal territorio dello Stato. Conseguentemente la ripresa a tassazione IVA per € 13.200,00 operata dall'Agenzia delle Entrate, è pertinente.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese giudiziali per € 250,00.